

Svizzera, e col quale insino ad ora salvò i suoi raccolti.

Ripeto infine all'onorevole Ruspoli che, se le relazioni del professore, alle quali allude, non furono ancora pubblicate, ove esse veramente lo meritino, come afferma l'onorevole Ruspoli molto competente in questa materia, saranno pubblicate quanto prima.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruspoli ha facoltà di parlare.

RUSPOLI A. Ringrazio l'onorevole ministro, e prendo atto delle sue buone intenzioni.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

(È chiusa.)

Darò ora lettura dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione:

« La Camera confida nell'azione perseverante, vigorosa e pronta del Governo del Re per la difesa del territorio nazionale contro la minacciata invasione della fillossera e passa alla discussione degli articoli. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Si passerà quindi alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Con decreti reali si potranno estendere in tutto od in parte alle spedizioni da un luogo all'altro del territorio nazionale, le proibizioni espresse dalle leggi 24 maggio 1874, n° 1934, 30 maggio 1875, n° 2517, 29 marzo 1877, n° 3767, e 3 aprile 1879, n° 4810. Il divieto o le discipline pel trasporto possono, entro i limiti di cui sopra, essere, con disposizione ministeriale, applicati ai *territori*, nei quali si trovino uno o più centri d'infezione e che perciò sono dichiarati *infetti*. Possono del pari essere decretati pei *territori*, semplicemente sospetti di essere invasi dalla fillossera. »

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 2. Sono permessi dal 1° novembre al 31 maggio la importazione ed il transito dei fiori recisi e delle frutta, escluse quelle delle cucurbitacee.

« È data facoltà al Ministero di agricoltura di permettere:

« a) L'importazione ed il transito delle vinacce fermentate e delle sanse destinate a solo oggetto di estrarne olio;

« b) L'introduzione sino al 25 giugno delle foglie di gelso provenienti da luoghi riconosciuti immuni da fillossera, e ciò a solo scopo di bachicoltura e nei casi di constatata necessità.

« Potrà lo stesso Ministero, con quelle norme che si crederanno necessarie, introdurre dall'estero ve-

getali, contemplati da divieti, per uso di pubblici istituti di botanica e nel solo caso di accertata provenienza immediata da luoghi, in cui non si coltiva affatto la vite. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carcano.

CARCANO. Io sono grato al collega Branca, che mi ha prevenuto nella discussione generale, patrocinando colla sua autorevole parola un rilevante interesse della mia provincia, difendendo cioè il libero trasporto delle foglie dei gelsi.

Io non ho che ad associarmi alla conclusione dell'onorevole Branca, proponendo che venga sostituito all'articolo 2 del progetto della Commissione, l'articolo 2 del progetto ministeriale. Per tal modo sarà soddisfatto il bisogno del libero transito della foglia gelsi nell'epoca della bachicoltura, senza il bisogno di una speciale concessione ministeriale, che per le solite lungaggini burocratiche potrebbe spesso arrivare come il soccorso di Pisa.

Devo però soggiungere che nell'articolo 2 del disegno del Ministero deva essere incorso un errore, forse di stampa, laddove verrebbe limitata l'epoca della bachicoltura al 15 giugno. Nelle provincie montane il raccolto dei bozzoli si protrae in luglio, e si sa che pochi giorni avanti occorre il bisogno del trasporto di foglia-gelsi.

Conchiudo quindi coll'esprimere il desiderio che venga adottato l'articolo 2 del progetto ministeriale, e in ogni caso venga allargato il termine almeno fino a tutto giugno.

PRESIDENTE. Ora discutiamo il testo della Commissione, quindi se vuol proporre un emendamento lo proponga al testo della Commissione.

CARCANO. Proporrei quest'emendamento:

« È permessa sino alla fine di giugno l'importazione ed il transito della foglia di gelso. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

DE RENZIS. Domando di parlare.

MERZARIO. Se si ritiene, come parmi, il testo della Commissione, io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Carcano nel sostituire alle parole: « fino al 25 giugno, » le altre: « fino al 30 giugno. »

Io però farei anche la proposta di togliere le parole: « e nei casi di constatata necessità. » Perchè, io domando, come fa un contadino, un allevatore di bachi, che, da un giorno all'altro, da un momento all'altro, può trovarsi, e si trova ad avere bisogno di foglia di gelsi, come fa a recarsi dalle autorità e a chiedere e ad ottenere che qualcheduno sia mandato e venga a constatare la necessità? Chi si rivolge all'estero per avere della foglia, ci va perchè veramente ne ha bisogno. Quindi io pregherei la Commissione, non perchè io sia in disaccordo